



Area

Settore

17
54

1

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 24/11/2012

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa scolastica e per l'organizzazione della rete scolastica

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Giuseppe	DE MITA	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
6)	"	Severino	NAPPI	
7)	"	Giovanni	ROMANO	ASSENTE
8)	"	Ermanno	RUSSO	
9)	"	Pasquale	SOMMESE	
10)	"	Marcello	TAGLIALATELA	
11)	"	Guido	TROMBETTI	
12)	"	Sergio	VETRELLA	ASSENTE
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Legge 15 marzo 1997, n. 59 all'art. 21 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- b. che il DPR 18 giugno 1998, n. 233 ha approvato il "regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" ex art. 21 della L. 59/1997; determinando procedure, tempi di applicazione ed attuazione del piano regionale di dimensionamento
- c. che , tra le funzioni delegate alle Regioni dall'art. 138 del d. lgs. 112/1998 in materia di Istruzione scolastica, vi è la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali;
- d. che l'art. 139 del precitato decreto legislativo ha trasferito alle Province e ai Comuni, a seguito di linee guida definite dal coordinamento delle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti sia l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione, sia la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- e. che un riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali è stato effettuato con l'adozione del Piano regionale di dimensionamento, approvato con Decreto del Presidente della Regione – Commissario ad acta - n. 1 del 26 luglio 2000, in attuazione del DPR n. 233 del 18 giugno 1999;
- f. che la legge costituzionale n.3/2001 "*Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione*" riconosce alle Regioni una competenza concorrente e esclusiva nelle politiche educative e formative;
- g. che, con Legge n. 53/2003, il Governo è stato delegato alla definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e i successivi decreti di attuazione;
- h. che l'art. 64 del D. L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e la conseguente adozione di uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;
- i. che il DPR 20 marzo 2009 n. 81, avente ad oggetto "norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008", ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome e dettato disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado;
- j. che la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettere f-bis) e f-ter) del D.L. 112/2008 ritenendo che "*la definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica*" nonché la previsione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di "*chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni*" sia di competenza delle Regioni e degli Enti Locali e non dello Stato, confermando con ciò la competenza esclusiva regionale in materia di programmazione della rete scolastica;

CONSIDERATO

- a. che la definizione del suddetto assetto organizzativo di dimensionamento è stata condizionata dalle disposizioni introdotte dall'art. 19, comma 4, della legge 111/2011 che ha fissato nuovi limiti e previsto una diversa acquisizione dell'autonomia scolastica tra istituzioni scolastiche di I ciclo e infanzia e quelle del II ciclo. In particolare il comma 4 disponeva:
 - l'obbligatorietà di aggregazione in istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado con conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado;

- la possibilità per gli istituti comprensivi di acquisire l'autonomia solo se costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche
- b. che, con sentenza n. 147/2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato "*l'illegittimità dell'art. 19, comma 4, del d. l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011*", ribadendo la competenza delle Regioni in materia di dimensionamento scolastico;
- c. che la L. 183/2011, all'art. 4, comma 69, fissa il numero minimo di alunni sufficiente a garantire il riconoscimento dell'autonomia scolastica e, di conseguenza, l'assegnazione alla stessa di un Dirigente Scolastico;
- d. l'Intesa Stato-Regioni, in via di formalizzazione, che, nell'individuare nuovi parametri e criteri per la ripartizione del contingente triennale dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica, stabilisce che ad ogni regione viene assegnato un contingente di dirigenti cui corrisponde un numero pari di istituzioni scolastiche autonome, definito dividendo per 900 il numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell'organico di diritto del primo anno di riferimento del triennio, integrato dal parametro della densità degli abitanti per kmq;

RILEVATO

- a. che, a seguito del percorso di riorganizzazione della rete scolastica anno scolastico 2012/2013 -, approvato con DGR n. 11 del 30 gennaio 2012 e s.m.i., risultano presenti complessivamente n. 1187 Istituzioni Scolastiche, delle quali n. 262 sottodimensionate con riferimento ai parametri previsti dalla legislazione vigente, con un rapporto medio a livello regionale pari a n. 792 alunni /istituto.

RITENUTO

- a. dover garantire una efficiente programmazione della distribuzione delle Istituzioni scolastiche sul territorio, tenendo conto di una pluralità di fattori, quali differenziazione della offerta formativa, consistenza e fabbisogni espressi dall'utenza, viabilità, orografia, aspetti geo-morfologici, disponibilità di strutture ed attrezzature;
- b. necessario conseguire nel tempo la media di 900/930 alunni su base regionale, attraverso i processi di accorpamento, fusione, ecc. previsti dalla legislazione, in modo che possa essere riconosciuta l'autonomia a tutte le scuole presenti sul territorio, consentendo, per quanto possibile, il funzionamento di almeno una autonomia in ciascuna realtà territoriale;
- c. opportuno, alla luce di quanto previsto dalla legislazione vigente, definire criteri omogenei che orientino la programmazione dell'offerta formativa e il dimensionamento delle istituzioni scolastiche in un percorso chiaro e condiviso di razionalizzazione e qualificazione dell'intero sistema istruzione sul territorio regionale che coinvolga l'Ufficio Scolastico Regionale, le Amministrazioni Provinciali e le Organizzazioni sindacali;
- d. che la programmazione dell'offerta formativa ed educativa e dell'organizzazione della rete scolastica, relativa all'anno scolastico 2013/2014, possa essere differita al 15 gennaio 2013, per dare modo agli Enti Locali, all'Amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento per gli studenti e le famiglie;
- e. necessario emanare gli indirizzi regionali nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa da parte degli Enti locali competenti, relativamente all'anno scolastico 2013/2014;

PRESO ATTO

- a. che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale;

VISTI

- a. i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89 con i quali è stato effettuato il riordino della scuola secondaria di secondo grado;
- b. l'accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, riguardante il Primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 27 comma 2 del d. lgs. N. 226/2005;

- c. il Decreto Interministeriale (MIUR – MLPS) del 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo del 29 aprile 2010 e prevede l'avvio della messa a regime dei percorsi di leFP;
- d. l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 281/1997, riguardante l'adozione delle linee guida per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale;
- e. il Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2011, inerente l'adozione delle linee guida per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale
- f. la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- g. il DPR 18 giugno 1998, n. 233;
- h. il D. Lgs. 112/98;
- i. la L. 11/2011;
- j. la L. 183/2011;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare le "Linee Guida per la programmazione dell'offerta formativa scolastica e per l'organizzazione rete scolastica" anno scolastico 2013/2014" in allegato, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare il Settore Istruzione, Educazione Permanente e Promozione Culturale alla notifica del presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale, per gli adempimenti di competenza;
3. di inviare il presente provvedimento all'Assessore all'Istruzione, all'AGC n. 17 e al Settore Istruzione;
4. di pubblicare il presente atto sul BURC e sul portale della Regione Campania www.regione.campania.it.

Allegato A



Assessorato all'Istruzione

*Indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa
scolastica e per l'organizzazione della rete scolastica*

- Anno scolastico 2013|2014 -

Indice

<i>Premesse</i>	3
<i>Il Quadro normativo per l'organizzazione della rete scolastica</i>	
<i>Linee Guida per l'organizzazione della rete scolastica</i>	6
<i>Principi generali per l'organizzazione della Rete scolastica</i>	6
<i>Obiettivi e Criteri di Dimensionamento per l'A.S. 2013-2014</i>	7
<i>Procedure e tempi per la programmazione della rete scolastica</i>	10
<i>Verifica e vigilanza sull'applicazione degli indirizzi Regionali</i>	11
<i>1 Percorsi di istruzione e Formazione Professionale e l'Istruzione Tecnica Superiore</i>	10
<i>Allegati</i>	

Premesse

Il Quadro normativo per l'organizzazione della rete scolastica

Con la Riforma del Titolo V Cost., si è avviato in Italia un complesso percorso di adeguamento del sistema scolastico e formativo che richiede continue attenzioni sia per quanto concerne gli aspetti di regolamentazione, sia, soprattutto, per i diversi livelli di programmazione strategica, che devono necessariamente integrare filiere ancora poco collegate. Attualmente, il quadro delle competenze legislative ripartite tra lo Stato e le Regioni è il seguente:

Competenza legislativa esclusiva dello Stato	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ norme generali sull'istruzione; ⤴ livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; ⤴ principi fondamentali a cui si deve ispirare la legislazione concorrente.
Competenza legislativa concorrente delle Regioni	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Competenza legislativa esclusiva delle Regioni	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ l'istruzione e la formazione professionale.

Le Regioni, in particolare, hanno competenza esclusiva in materia di programmazione della rete scolastica, come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009, programmazione che deve comunque integrarsi con le scelte dello Stato sull'attribuzione delle dotazioni organiche, rientrando la revisione dei criteri di formazione delle classi e dei parametri per la determinazione complessiva degli organici nelle "norme generali sull'istruzione". Nel riquadro seguente sono riportate le norme nazionali che costituiscono l'ambito essenziale di riferimento.

DPR 18 giugno 1998, n. 233 - Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'Art.21 Legge n.59 del 16.07.97

DPR 20 marzo 2009, n. 81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organiz-

zativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Legge 15 luglio 2011, n. 111 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

Legge 12 novembre 2011, n. 183 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)

In particolare, occorre tenere presente che con il DPR 233/1998, contenente il *“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell’art. 21 Legge n. 59/1997”*, sono stati stabiliti i principi e le modalità generali cui attenersi per la definizione di un dimensionamento ottimale. Tali modalità, sono state parzialmente modificate dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, in particolare dall’art. 19, comma 4 e 5 e dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 69 che, pur non abrogando il DPR 233/1998, hanno fissato nuovi limiti e previsto una diversa acquisizione dell’autonomia scolastica tra istituzioni scolastiche di I ciclo e infanzia e quelle del II ciclo.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 147 del 7 giugno 2012 ha dichiarato: *“l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, del d. l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011”*, stabilendo la non obbligatorietà di aggregazione della scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado in istituti comprensivi, i quali per acquisire l’autonomia avrebbero dovuto essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche; ma ha anche stabilito non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011 in merito all’assegnazione di dirigenti scolastici a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome che non rispettassero i parametri dallo stesso fissati.

L’art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, modificando il citato comma 5 dell’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, ha ribadito che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato (le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche) e non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

La programmazione della rete scolastica non può non tener conto dei nuovi scenari delineati dalla recente sentenza della suprema Corte e dall’Intesa Stato-Regioni, in via di formalizzazione, che, al fine di salvaguardare le specificità territoriali, ad ogni Regione, con provvedimento del Ministro dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, assegna un contingente di dirigenti scolastici, cui corrisponde un numero di norma pari di istituzioni autonome comprese quelle educative, le scuole speciali e i poli tecnico-professionali di cui all’art. 52 della L. 35/2012, esclusi i Centri Provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA).

Tale contingente, al fine anche di assicurare il contenimento della spesa pubblica, è definito dividendo per 900 il numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell’organico di diritto del primo anno scolastico di riferimento del triennio, integrato dal parametro della densità degli abitanti per Kmq. Il primo anno del triennio è l’anno scolastico 2012/2013.

Nell’ambito del contingente assegnato, le Regioni definiscono autonomamente il numero degli

alunni per ogni istituzione scolastica a seconda delle diverse realtà territoriali che, come afferma la citata sentenza “ben possono essere apprezzate in sede regionale”.

In base alla stessa intesa, il Governo si è impegnato a proporre l'abrogazione del comma 5 dell'art. 19 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dalla legge n. 183/2011 art. 4 comma 69, nonché dell'art. 2 del DPR 18 giugno 1998 n. 233 e a definire, in coerenza con l'intesa stessa, i criteri di assegnazione per i DSGA.

Per consentire l'attivazione delle procedure legate all'avvio dell'anno scolastico di riferimento, relative alla definizione degli organici, alla mobilità del personale, alle immissioni in ruolo, l'intesa prevede che il piano di dimensionamento della rete scolastica è approvato dalla Regione entro il prossimo 15 gennaio 2013. L'Ufficio Scolastico Regionale entro il prossimo 30 gennaio 2013 provvede ad apportare le necessarie modifiche al sistema informativo, adeguando le scuole secondo le delibere regionali.

Concludendo, l'intesa prevede che le regioni, per il solo anno scolastico 2013/2014 (periodo di transizione) fermo restando il limite dei posti previsti dal contingente nazionale, possono usufruire di un numero di posti almeno pari a quello dei dirigenti scolastici in servizio durante l'anno scolastico 2012/2013 nella medesima regione e continueranno ad usufruire dei posti per la reggenza nella misura pari ai posti corrispondenti a quelli dei dirigenti scolastici del contingente nazionale che possono non essere utilizzati in altre regioni.

Linee Guida per l'organizzazione della rete scolastica

Al fine di garantire un sistema scolastico efficiente, razionalizzando le risorse disponibili e migliorandone i livelli di fruizione da parte dei cittadini, tenuto conto del nuovo quadro che si va delineando la Regione Campania, ha deciso di continuare con il piano di razionalizzazione e modernizzazione della rete scolastica, iniziato già con l' a.s. 2012/2013, adottando, per l'anno scolastico 2013/2014, linee guida che costituiscano lo strumento di definizione dei criteri e delle modalità cui Province e Comuni devono attenersi per la definizione del dimensionamento, la distribuzione territoriale della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa. Gli indirizzi della Regione Campania per la programmazione dell'offerta formativa scolastica e per il dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2013/2014, intendono attivare un processo di *governance* a diversi livelli territoriali, nell'ambito di un più ampio processo di pianificazione strategica, che vede impegnati la Regione Campania, le Province, i Comuni, le autonomie scolastiche, le parti sociali e, chiaramente, lo Stato.

In questo ambito, la Regione Campania intende privilegiare le iniziative che introducano elementi di innovazione didattica e che contrastino i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, avvalendosi del contributo delle parti sociali ed istituzionali coinvolte nei processi di istruzione, anche al fine di distribuire l'offerta formativa regionale, coordinando le risorse esistenti con i fabbisogni professionali dei territori, attraverso il Comitato di Coordinamento Regionale istituito, ai sensi del d. lgs. 112/98, con DGR 5486- 2002 con il precipuo compito di raccordo fra i vari livelli istituzionali.

Le operazioni di dimensionamento saranno predisposte da Comuni e Province mediante un ampio, trasparente ed efficace sistema di consultazione con le istituzioni scolastiche, Ufficio scolastico regionale con i relativi ambiti provinciali, organizzazioni sindacali e ogni altro soggetto interessato, al fine di favorire la massima partecipazione nelle conferenze d'ambito a tal fine convocate.

E' auspicio della Regione che le Province organizzino la propria offerta di istruzione per ambiti territoriali, così come previsto dal Decreto del Presidente della Regione Campania – Commissario ad acta - n. 1 del 26 luglio 2000 e dall'art 138, comma 1, lettera c) del d.lgs. 112/98.

Le finalità che si intende perseguire sono :

- Ottimizzare l'offerta formativa, con particolare riguardo ai bisogni formativi espressi dall'utenza, in modo da garantire l'equilibrio tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa.
- Conseguire obiettivi didattico-pedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolare le capacità di apprendimento e di socializzazione.
- Assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali, le associazioni operanti nell'Ambito Territoriale di pertinenza ed i relativi servizi.
- Raggiungere dimensioni ottimali per garantire l'efficace esercizio dell'autonomia, dando stabilità nel tempo alle istituzioni e offrendo alle comunità locali una pluralità di scelte che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione
- Rendere coerenti le proposte formative con il modello economico e di sviluppo del territorio su cui insistono le scuole.

Principi generali per l'organizzazione della Rete scolastica

L'organizzazione della rete scolastica dovrà tener conto delle caratteristiche geopolitiche del territorio, della consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento, dell'adeguatezza della rete dei trasporti, della sostenibilità economica delle scelte programmate, della efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta, del raccordo della programmazione territoriale con le dotazioni di edilizia scolastica e della compatibilità con le risorse strutturali e strumentali disponibili. Una particolare attenzione dovrà essere posta al raccordo tra le istituzioni scolastiche e gli Ambiti Territoriali sociali di riferimento.

In particolare, considerato l'attuale assetto organizzativo – Dimensionamento rete scolastica A.S. 2012/2013 -, come approvato con con DGR n. 11 del 30 gennaio 2012 e s.m.i., nella programmazione della rete scolastica, i Comuni, competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dovranno tenere conto dei seguenti fattori:

- consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento, rapportata alla disponibilità dell'edilizia esistente;
- caratteristiche demografiche, orografiche, economiche del territorio e socio-culturali del bacino di utenza;
- efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dai servizi connessi (trasporti, mense, etc.).

Le Province, con competenza specifica per la scuola secondaria di secondo grado, dovranno, a loro volta, attenersi ai seguenti criteri:

- consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento;
- adeguatezza della rete dei trasporti;
- sostenibilità economica delle scelte programmate;
- efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta;
- raccordo della programmazione territoriale con le dotazioni di edilizia scolastica, previa verifica della consistenza del patrimonio edilizio e dei laboratori;
- compatibilità con le risorse strutturali e strumentali disponibili.

Dovranno, inoltre, favorire la costituzione di percorsi formativi integrati, creando reti, filiere, utili alla promozione di poli formativi coerenti con le caratteristiche socio economiche e le potenzialità di sviluppo dei territori.

Obiettivi e Criteri di Dimensionamento per l'A.S. 2013-2014

In considerazione degli scenari delineatesi a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale 147/2012, e come da Intesa Stato- Regioni, ogni regione, nei limiti del contingente assegnato, potrà definire, con maggiori margini di autonomia, la riorganizzazione della rete scolastica, sia sotto il profilo delle variazioni dimensionali delle istituzioni scolastiche, sia sotto quello della loro distribuzione territoriale, tenendo conto delle situazioni particolari presenti.

L'obiettivo di dimensionamento regionale, con riferimento alla media degli alunni iscritti alle scuole statali, non può che puntare all'innalzamento della media regionale in modo da produrre, l'attribuzione della autonomia scolastica a tutte le scuole presenti sul territorio.

Ai fini della programmazione del dimensionamento per l'A.S. 2013-2014, vanno considerati i dati riportati nella seguente tabella.

Numero delle istituzioni Scolastiche	1187
Numero delle Istituzioni scolastiche che risultano sottodimensionate rispetto alla normativa vigente	262
Media regionale attuale (iscritti)	792
Media regionale da conseguire	930

Il *minimum set* per la valutazione dei piani provinciali e comunali di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, è il seguente.

Dimensioni ottimali per garantire l'efficace esercizio dell'autonomia, dando stabilità nel tempo alle istituzioni e offrendo alle comunità locali una pluralità di scelte che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione
Obiettivi didattico-pedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolare le capacità di apprendimento e di socializzazione
Capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali, le associazioni operanti nell'Ambito Territoriale di pertinenza ed i relativi servizi

Nella definizione dei piani provinciali e comunali, le Province e i Comuni dovranno porsi quale obiettivo l'individuazione di nuove forme aggregative tra le autonomie scolastiche esistenti, sulla base dei seguenti indirizzi.

- 1 -

Progressiva eliminazione delle istituzioni scolastiche sottodimensionate

Il piano di razionalizzazione deve partire da quegli istituti e plessi maggiormente sottodimensionati o da quelli che non comportano particolari disagi in ordine alla fruizione del fondamentale diritto all'istruzione.

Le scuole sottodimensionate in via prioritaria devono essere accorpate con istituzioni scolastiche normodimensionate.

- 2 -

Rispetto delle soglie minime

Si dovrà avere, comunque, a riferimento gli attuali parametri previsti dalla legislazione vigente affinché le Istituzioni Scolastiche non siano considerate sottodimensionate, in particolare, sono da considerare le seguenti soglie minime:

- Istituzioni scolastiche con un numero di alunni non inferiore alle 600 unità
- Istituzioni scolastiche con un numero di alunni non inferiore alle 400 unità, nei Comuni montani, isole o Comuni appartenenti ad aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Nelle more dell'approvazione delle modifiche elaborate in sede di accordo Stato-Regioni, nel rispetto delle medie regionali e del contingente di Dirigenti Scolastici assegnato, potranno essere

accolte deroghe alle predette soglie minime nelle sotto elencate situazioni e secondo i parametri di seguito descritti:

- Istituzioni scolastiche con un numero di alunni non inferiore alle 400 unità, per le Scuole del Primo Ciclo, site nei Comuni in cui le stesse costituiscono l'unica istituzione ricadente nello specifico Comune.
- Istituzioni scolastiche con un numero di alunni non inferiore alle 300 unità site ne Comuni montani, isole o Comuni appartenenti ad aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, in cui le stesse costituiscono l'unica istituzione ricadente nello specifico Comune.

- 3 -

Istituzione di Istituti Comprensivi

- Si dovrà procedere, ove è possibile, all'istituzione di Istituti comprensivi nel rispetto dell'organizzazione delle strutture al fine di conseguire risultati in termini di continuità didattica e di qualità dell'offerta formativa.
- Il parametro numerico ideale medio di un IC è pari a 900 alunni.

- 4 -

Chiusura delle pluriclassi

- Va avviato un piano di chiusura delle pluriclassi partendo da quelle presenti nei centri maggiormente abitati.
- Le pluriclassi vanno attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate, considerando l'opportunità che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi di corso, per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti.

- 5 -

Programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni Scolastiche del 2° ciclo

Gli istituti di istruzione secondaria superiore, infatti, devono essere intesi come filiere formative omogenee, afferenti anche alle diverse tipologie di istruzione e nel rispetto delle vocazioni dei contesti ambientali. E' da evitare la frammentarietà dell'offerta formativa sul territorio con duplicazione e sovrapposizione di indirizzi

Le richieste di attivazione di nuovi indirizzi saranno valutate tenendo conto della storia di ciascun istituto e della necessità che l'offerta formativa degli istituti di istruzione superiore non risulti costituita da una somma indistinta di indirizzi, ma si sostanzi in competenze e saperi congruenti. Per le richieste di nuovi indirizzi, articolazioni ed opzioni per l'offerta formativa, è necessaria una deliberazione di Giunta Provinciale.

L'attivazione delle opzioni scienze applicate ed economico-sociale dovrà essere realizzata con opportuna gradualità, tenendo conto sia delle opzioni già attivate e della relativa distribuzione territoriale, sia della disponibilità ed adeguatezza dei laboratori scientifico/tecnologici, nonché delle dotazioni organiche rese disponibili.

L'istituzione di nuovi plessi e/o l'autorizzazione al funzionamento di nuovi indirizzi, deve necessariamente essere supportata da strutture già esistenti in cui allocare le classi, le attrezzature ed i laboratori. Un nuovo indirizzo resta attivo per due anni trascorsi i quali, se non reso operativo decade automaticamente.

L'istituzione di nuovi licei musicali e coreutici dovrà tener conto delle indicazioni che saranno emanate a livello nazionale, nonché della localizzazione di quelli fino ad oggi attivati. Le proposte dovranno essere in ogni caso corredate dalla seguente documentazione:

- idoneità e disponibilità della sede e dei laboratori;
- convenzione con un Conservatorio di Musica ovvero con l'Accademia nazionale di danza;
- preventivo di spesa;
- dichiarazione di copertura della spesa da parte della Provincia.

I licei sportivi devono essere incardinati nei licei scientifici e si avvarranno del medesimo monte ore. Si tenga conto che ne è prevista l'istituzione di una sola sezione per provincia, per un totale di 100 sezioni a livello nazionale.

- 6 -

Istituti di istruzione superiore

Nei territori dove la popolazione scolastica non giustifica il funzionamento di un istituto tecnico, di un istituto professionale o di un liceo sarà possibile istituire un istituto di istruzione superiore (IIS), l'importante è che lo stesso sia sempre contestualizzato alle vocazioni socio economiche del territorio di riferimento.

In ogni caso, sarà necessario che le Province si facciano carico degli oneri necessari a garantire la funzionalità delle istituzioni scolastiche nel nuovo assetto dimensionale che andranno a pianificare con particolare riguardo alla disponibilità di strutture ed attrezzature.

Nell'attribuzione della sede legale la Regione Campania, tenendo presente quanto compete in via esclusiva alla Direttore dell'ufficio scolastico regionale nella determinazione dell'avente diritto alla dirigenze scolastica, terrà conto di eventuali intese degli enti locali coinvolti nei processi di accorpamento formalizzate con atti deliberativi.

In mancanza di un'intesa degli enti locali coinvolti, le proposte delle Province dovranno tener conto, in caso di Istituti ricadenti su più Comuni: 1) della popolazione residente nei Comuni, sedi delle istituzioni Scolastiche 2) dell'accessibilità e posizione geografica dei Comuni, 3) delle caratteristiche e della disponibilità dei locali della sede.

In caso di Istituti ricadenti in un unico Comune, le Province dovranno tener conto del numero degli alunni iscritti presso le sedi.

Procedure e tempi per la programmazione della rete scolastica

Per consentire l'attivazione delle procedure legate all'avvio dell'anno scolastico di riferimento, relative alla definizione degli organici, alla mobilità del personale, alle immissioni in ruolo, il piano di dimensionamento della rete scolastica è approvato dalla Regione entro il prossimo 15 gennaio 2013.

L'Ufficio Scolastico Regionale entro il prossimo 30 gennaio 2013 provvede ad apportare le necessarie modifiche al sistema informativo, adeguando le scuole secondo le delibere regionali.

La Giunta approva il piano di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa sulla base delle proposte contenute nelle delibere delle Province e dei Comuni, in coerenza con gli indirizzi e i criteri di programmazione riportati nel presente documento.

Il procedimento che conduce alla deliberazione del piano di dimensionamento regionale si sostanzia nelle seguenti fasi:

- le scuole che intendono avanzare proprie proposte inviano le relative istanze, corredate della documentazione necessaria (delibere degli organi collegiali e progetto educativo), al Comune ed alla Provincia competente, all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Direzione Scolastica Provinciale;
- le Province, entro sette giorni dall'approvazione del presente documento, provvedono a calendarizzare e convocare le commissioni di ambito territoriale. Tali commissioni costituiscono un organismo consultivo e concertativo, atto a condividere le scelte e le valutazioni operate in merito all'organizzazione della rete scolastica (infanzia, I° e II° ciclo). Le commissioni sono composte da: il Presidente della Provincia o suo delegato, che la presiede e la convoca; i Sindaci dei Comuni ricadenti nel distretto formativo o loro delegati; il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato; il Dirigente dell'Ambito territoriale provinciale (Direzione Scolastica Provinciale) o suo delegato, i dirigenti delle istituzioni scolastiche appartenenti all'ambito o loro delegati, i rappresentanti delle categorie economiche e delle parti sociali. I calendari e le convocazioni delle commissioni di ambito devono essere inviati anche all'Assessorato all'istruzione della Regione Campania che si riserva il diritto a parteciparci;
- i Comuni e le Province devono pervenire alla definizione delle proprie proposte del piano di dimensionamento dopo aver convocato ed acquisito i pareri, obbligatori ma non vincolanti, delle commissioni di ambito territoriale;
- I Comuni approvano le proprie proposte di piani di dimensionamento e le inviano alla Provincia competente ed alla Regione Campania - entro il 17 dicembre 2012 - utilizzando le modalità che saranno rese disponibili sul portale regionale (www.regione.campania.it);
- le Province approvano i rispettivi piani per l'organizzazione della rete scolastica e li inviano alla Regione Campania - entro il 31 dicembre 2012 - utilizzando le modalità che saranno rese disponibili sul portale regionale (www.regione.campania.it);
- la Regione Campania, svolte le attività di verifica e vigilanza sull'applicazione degli indirizzi Regionali, convoca il tavolo di Coordinamento Regionale composto, così come previsto dalla DGR n. 5486 del 15/11/2002, dal Presidente della Regione o Assessore delegato, che lo presiede e lo convoca, dal Presidente della Provincia o Assessore delegato, dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, da un rappresentante dell'ANCI Campania. Al tavolo di Coordinamento Regionale sono invitate le parti sociali e, in caso di necessità, i singoli Sindaci dei comuni coinvolti nei processi di dimensionamento. Il tavolo regionale può essere articolato, per ragioni operative, in tavoli tecnici di livello provinciale;
- la Regione Campania, trasmette gli esiti dei lavori all'Ufficio scolastico regionale per un parere formale, inerente i profili di legittimità e di coerenza delle attivazioni di nuovi indirizzi con l'assetto ordinamentale vigente;
- la Regione Campania, valutate le proposte contenute negli atti deliberativi provinciali e acquisito il parere dell'USR, informate le parti sociali, approva il piano di dimensionamento della rete scolastica entro il 15 gennaio 2013.

Verifica e vigilanza sull'applicazione degli indirizzi Regionali

La Regione Campania verifica e vigila sull'applicazione degli indirizzi Regionali da parte delle Province e dei Comuni.

La Regione si riserva, condividendo la scelta con il tavolo di Coordinamento Regionale, di operare scelte di dimensionamento in autonomia, qualora la Provincia e/o il Comune non abbia inviato la rispettiva proposta o ne invii una difforme agli indirizzi di cui al presente documento, oppure nei casi in cui il risultato complessivo del dimensionamento non sia in linea con il contingente regionale dei dirigenti scolastici.

La Regione Campania si riserva anche, sempre condividendo la scelta con il tavolo di Coordinamento Regionale, di accettare la richiesta di specifiche deroghe nelle località che si trovino in forti condizioni di particolare isolamento o che presentino specifiche caratteristiche relative alla propria struttura socio- economica, nonché nei riguardi di Istituti che rappresentano significative specificità, ovvero lì dove le operazioni di verticalizzazione in Istituti comprensivi, per motivi legati esclusivamente a condizioni geografiche, socioeconomiche, nonché alla storia del territorio ed alle condizioni dell'edilizia scolastica, possono risultare una forzatura rispetto anche alle scelte delle famiglie.

1 Percorsi di istruzione e Formazione Professionale e l'Istruzione Tecnica Superiore

La legge n. 144/1999, al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani istituiva, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo poteva essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale c) nell'esercizio dell'apprendistato. L'obbligo si intendeva comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro. La legge 53/2003 ha, poi, sostituito il concetto di obbligo con quello di diritto alla istruzione e formazione e stabilito che l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale e con la successiva Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) si è iniziato a delineare un nuovo profilo del sistema di istruzione e formazione professionale, in una direzione in parte differente rispetto a quella intrapresa dalle norme precedenti, laddove risulta fissato, a partire dall'anno scolastico 2007-2008, l'obbligo di istruzione a 10 anni legato al conseguimento di un titolo di studio superiore o di una qualifica professionale almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Di conseguenza, l'età per l'accesso al lavoro è elevata da 15 a 16 anni e l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire l'acquisizione di saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi 2 anni degli istituti di istruzione secondaria di II grado. La legge n. 133/2008 precisa che l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale ed il DM n. 9/2010 propone il primo formato ufficiale per la certificazione dei saperi e delle competenze.

In sede di Conferenza Stato Regioni il 27 aprile 2010 è stato formalizzato l'accordo per l'attuazione del primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con la individuazione di 21 figure per le qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale e 21 figure per i diplomi di durata quadriennale.

Per ciascuna figura sono indicate le competenze da acquisire in esito ai percorsi, le abilità minime e le conoscenze essenziali. Il regolamento emanato con D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 introduce, tuttavia, la possibilità che gli IPS svolgano, in regime di sussidiarietà, un ruolo integrativo e complementare. Il 16 dicembre 2010 è stata raggiunta, in sede di Conferenza Unificata, l'intesa per la realizzazione dell'offerta sussidiaria di IeFP prevedendo che la prima attuazione si realizzi attraverso accordi territoriali tra le Regioni e i rispettivi Uffici Scolastici Regionali. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore, la stessa legge n. 144/1999 istituiva il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), programmati dalle Regioni e realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, successivamente riorganizzati in Istituti Tecnici Superiori (ITS) a seguito del DPCM del 25 gennaio 2008. Per ultimo, con l'art. 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, si è inteso dare un impulso atto a:

- realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

- favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
- promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per il rientro in formazione dei giovani.

Nell'ambito del necessario adeguamento del sistema scolastico e formativo, i due Assessorati Regionali competenti per l'Istruzione e la Formazione e il Lavoro, stanno conducendo un complesso percorso atto a realizzare anche quanto previsto dall'art. 52 del recente decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35. Con la deliberazione n. 48 del 14 febbraio 2011 la Giunta Regionale della Campania ha preso atto dell'Accordo per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali statali della Regione Campania, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87. Con la deliberazione n. 195 del 19 aprile 2012 e s.m.i. la Giunta Regionale ha approvato le "Linee Guida per il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale", nell'ambito delle quali si è dato avvio ad un percorso atto:

- all'articolazione delle figure del Repertorio Nazionale in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
- all'implementazione del sistema informativo regionale, nell'ambito del Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale;
- al progressivo adeguamento del sistema leFP, in particolare collegando le filiere formative, quelle produttive e della ricerca;
- alla definizione delle intese atte a definire eventuali specifiche modalità di adeguamento e di raccordo per i percorsi già avviati.

Nell'ambito delle stesse Linee Guida si è dato avvio alle misure di accompagnamento previste dal suddetto Accordo per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 48 del 14 febbraio 2011, destinando risorse al finanziamento delle attività integrative agli ambiti disciplinari dell'Istruzione Professionale, atte a garantire gli esiti di apprendimento previsti dagli standard nazionali. Le stesse Linee Guida prevedono il progressivo coinvolgimento degli Enti di Formazione Professionale nell'ambito del sistema leFP e finanzia specifiche misure di accompagnamento atte a rafforzare l'alternanza scuola-lavoro.

Su un altro versante, quello degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), la Regione Campania ha già attivato i primi tre ITS funzionanti (Mobilità sostenibile - Trasporti Marittimi presso il III° circolo didattico di Torre Annunziata, Mobilità sostenibile - Trasporti Ferroviari presso il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, Tecnologie innovative Beni Attività Culturali Turismo presso SS Trinità di Vico Equense) e sta proseguendo i lavori per perfezionarne l'attivazione di ulteriori. La Regione Campania sta, altresì, definendo una strategia complessiva per l'istituzione dei Poli tecnico professionali, così come previsto dall'art. 52 del recente decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35. Tale percorso non è scevro dalla necessità di implementare azioni di sistema atte a supportare le innovazioni e l'efficacia dell'offerta didattica e formativa.

Allegati

DATI SULLA RETE SCOLASTICA IN CAMPANIA

Tab. 1 - Numero delle istituzioni scolastiche nella Regione Campania - A. S. 2012/13

Provincia	Circoli didattici	Istituti Comprensivi	Scuole Secondarie di I Grado	Scuole Secondarie di II Grado	Convitti	Totale
Avellino	13	56	9	29	1	108
Benevento	1	42	0	19	1	63
Caserta	35	79	21	55	2	192
Napoli	139	195	77	173	1	585
Salerno	50	89	25	74	1	239
Campania	238	461	132	350	6	1187

Fonte: USR Campania - Organico di diritto

Tab. 2 - Numero delle istituzioni scolastiche nella Regione Campania - A. S. 2011/12

Provincia	Circoli didattici	Istituti Comprensivi	Scuole Secondarie di I Grado	Scuole Secondarie di II Grado	Convitti	Totale
Avellino	18	57	15	32	1	123
Benevento	11	42	2	21	1	77
Caserta	57	60	41	57	2	217
Napoli	204	137	124	176	1	642
Salerno	61	92	37	80	1	271
Campania	351	388	219	366	6	1.330

Fonte: USR Campania

Tab. 3 - Variazioni del numero delle istituzioni scolastiche rispetto all'A. S. 2011/12

Provincia	DIREZIONI DIDATTICHE	ISTITUTI COMPRESIVI	SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO	SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO	CONVITTI	TOTALE
Avellino	-5	-1	-6	-3	0	-15
Benevento	-10	0	-2	-2	0	-14
Caserta	-22	19	-20	-2	0	-25
Napoli	-65	58	-47	-3	0	-57
Salerno	-11	-3	-12	-6	0	-32
Campania	-113	73	-87	-16	0	-143

Fonte: USR Campania

Tab. n 4- Punti di erogazione del servizio per tipologia e per provincia A.S.2012/13

	LICEI	ISTITUTI TECNICI	ISTITUTI PROFESSIONALI	TOTALE
Avellino	18	14	10	42
Benevento	15	9	10	34
Caserta	30	27	14	71
Napoli	100	75	56	231
Salerno	41	32	27	100
CAMPANIA	204	157	117	478

Fonte: USR Campania - Organico di diritto

Tab. n 5- Licei

	ARTISTICO	CLASSICO	SCIENTIFICO	SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	LINGUISTICO	SCIENZE UMANE	SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA	TOTALE
Avellino	5	10	14	4	4	4	2	1	0	44
Benevento	2	6	12	7	4	2	2	1	0	36
Caserta	11	13	22	15	9	10	8	2	0	90
Napoli	15	31	73	27	41	32	19	2	0	240
Salerno	7	17	26	16	16	9	5	3	1	100
CAMPANIA	40	77	147	69	74	57	36	9	1	510

Fonte: USR Campania - Organico di diritto

Tab. n 6- Istituti Tecnici

	SETTORE ECONOMICO		SETTORE TECNOLOGICO									TOTALE
	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING	TURISMO	MECCANICA TRONICA ENERGIA	TRASPORTI E LOGISTICA	ELETRONICA ED ELETTRONICA	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	GRAFICA E COMUNICAZIONE	CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE	SISTEMA MODA	AGRICOLA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA	COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO	
Avellino	13	2	2	1	3	3	0	1	0	1	5	31
Benevento	7	4	1	1	2	2	1	1	1	2	3	25
Caserta	16	10	5	8	7	8	2	3	2	3	10	74
Napoli	39	32	9	9	14	20	10	12	2	3	15	165
Salerno	16	10	4	5	7	10	1	4	1	1	8	67
CAMPANIA	91	58	21	24	33	43	14	21	6	10	41	362

Fonte: USR Campania - Organico di diritto

Tab. N 6- Istituti Professionali

	SETTORE SERVIZI						SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO		TOTALE
	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	SERVIZI SOCIO-SANITARI	SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO	SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO	ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA	SERVIZI COMMERCIALI	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	PRODUZIONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI	
Avellino	1	1	1	1	9	3	6	4	26
Benevento	1	0	0	0	5	3	3	4	16
Caserta	0	3	2	0	10	2	8	7	32
Napoli	3	11	5	1	21	22	18	20	101
Salerno	7	4	7	2	15	7	11	8	61
CAMPANIA	12	19	15	4	60	37	46	43	236

Fonte: USR Campania - Organico di diritto

Procedure e tempi per la programmazione della rete scolastica

Per consentire l'attivazione delle procedure legate all'avvio dell'anno scolastico di riferimento, relative alla definizione degli organici, alla mobilità del personale, alle immissioni in ruolo, il piano di dimensionamento della rete scolastica è approvato dalla Regione entro il prossimo 15 gennaio 2013. L'Ufficio Scolastico Regionale entro il prossimo 30 gennaio 2013 provvede ad apportare le necessarie modifiche al sistema informativo, adeguando le scuole secondo le delibere regionali. La Giunta approva il piano di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa sulla base delle proposte contenute nelle delibere delle Province e dei Comuni, in coerenza con gli indirizzi e i criteri di programmazione riportati nel documento approvato. Il procedimento che conduce alla deliberazione del piano di dimensionamento regionale si sostanzia nelle seguenti fasi:

- ⤴ le **scuole** che intendono avanzare proprie proposte inviano le relative istanze, corredate della documentazione necessaria (delibere degli organi collegiali e progetto educativo), al Comune ed alla Provincia competente, all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Direzione Scolastica Provinciale;
- ⤴ le **Province, entro il 3 dicembre 2012** provvedono a calendarizzare e convocare le commissioni di ambito territoriale. Tali commissioni costituiscono un organismo consultivo e concertativo, atto a condividere le scelte e le valutazioni operate in merito all'organizzazione della rete scolastica (infanzia, I° e II° ciclo). Le commissioni sono composte da: il Presidente della Provincia o suo delegato, che la presiede e la convoca; i Sindaci dei Comuni ricadenti nel distretto formativo o loro delegati; il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato; il Dirigente dell'Ambito territoriale provinciale (Direzione Scolastica Provinciale) o suo delegato, i dirigenti delle istituzioni scolastiche appartenenti all'ambito o loro delegati, i rappresentanti delle categorie economiche e delle parti sociali. I calendari e le convocazioni delle commissioni di ambito devono essere inviati anche all'Assessorato all'istruzione della Regione Campania che si riserva il diritto a parteciparci;
- ⤴ i Comuni e le Province devono pervenire alla definizione delle proprie proposte del piano di dimensionamento dopo aver convocato ed acquisito i pareri, obbligatori ma non vincolanti, delle commissioni di ambito territoriale;
- ⤴ I **Comuni** approvano le proprie proposte di piani di dimensionamento e le inviano alla Provincia competente ed alla Regione Campania - **entro il 17 dicembre 2012** - utilizzando le modalità che saranno rese disponibili sul portale regionale (www.regione.campania.it);
- ⤴ le **Province** approvano i rispettivi piani per l'organizzazione della rete scolastica e li inviano alla Regione Campania - **entro il 31 dicembre 2012** - utilizzando le modalità che saranno rese disponibili sul portale regionale (www.regione.campania.it);
- ⤴ la Regione Campania, svolte le attività di verifica e vigilanza sull'applicazione degli indirizzi Regionali, convoca il tavolo di Coordinamento Regionale composto, così come previsto dalla DGR n. 5486 del 15/11/2002, dal Presidente della Regione o Assessore delegato, che lo presiede e lo convoca, dal Presidente della Provincia o Assessore delegato, dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, da un rappresentante dell'ANCI Campania. Al tavolo di Coordinamento Regionale sono invitate le parti sociali e, in caso di necessità, i singoli Sindaci dei comuni coinvolti nei processi di dimensionamento. Il tavolo regionale può essere articolato, per ragioni operative, in tavoli tecnici di livello provinciale;
- ⤴ la Regione Campania, trasmette gli esiti dei lavori all'Ufficio scolastico regionale per un parere formale, inerente i profili di legittimità e di coerenza delle attivazioni di nuovi indirizzi con l'assetto ordinamentale vigente;
- ⤴ la **Regione Campania**, valutate le proposte contenute negli atti deliberativi

provinciali e acquisito il parere dell'USR, informate le parti sociali, approva il piano di dimensionamento della rete scolastica **entro il 15 gennaio 2013**.